



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Maristella Filomena	Primo Referendario
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Primo Referendario (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23104** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 39346, relativo all’esercizio 2017, reso da **SALERNO GIOVANNI** (cod. fisc.: SLRGNN57B05D086A), in qualità di consegnatario dei beni durevoli dell’Istituto nazionale di riposo e cura per anziani (INRCA - IRCCS) di Cosenza, rappresentato e difeso, dall’avv. Giovanni Porco, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Piane Crati (CS), alla via Rizzuso n. 3, come da procura in atti.

Nella pubblica udienza del 26 maggio 2026, udita la relazione del giudice relatore, primo referendario Carlo Efisio Marrè Brunenghi, sentito il pubblico ministero nella persona del S.P.G. Giovanni Di Pietro. Nessuno è comparso né per l’Amministrazione.

FATTO E DIRITTO

	1. Con atto di riassunzione ex art. 20, comma 3 e art. 118	
	c.g.c., la Procura regionale ha riassunto dinnanzi alla Sezione	
	Giurisdizionale per la Regione Calabria la causa relativa ai conti	
	giudiziali degli esercizi finanziari dal 2013 al 2018, come pun-	
	tualmente individuati nell’ordinanza n. 88/2021 della Sezione	
	Giurisdizionale per la Regione Marche, presentati dagli agenti	
	contabili che hanno svolto, nei predetti esercizi, funzioni di cas-	
	siere, economo e consegnatario di beni mobili presso la sede di	
	Cosenza dell’ente pubblico INRCA (Istituto nazionale di ricovero	
	e cura per anziani), con sede legale in Ancona, via S. Margherita	
	n. 5, e presidio territoriale in Cosenza, Contrada Muoio Piccolo.	
	2. Con la relazione di irregolarità n. 302/2021 del	
	05.10.2021, il magistrato designato ha sottoposto al Collegio le	
	valutazioni circa la sussistenza della propria competenza e con-	
	sequentemente consentire l’adozione di tutti gli eventuali prov-	
	vedimenti al riguardo.	
	3. Con sentenza n. 68/2022 dell’8 marzo 2022, il Collegio ha	
	dichiarato la propria competenza territoriale, indi ha dichiarato	
	procedibile il conto e ha rimesso gli atti al magistrato istruttore	
	per l’esame del medesimo.	
	4. Con la relazione integrativa del 18.09.2025, il Magistrato	
	designato, dopo aver evidenziato la regolarità formale del conto	
	depositato dall’agente (redazione sul mod. 24 previsto dal d.P.R.	
	n. 194 del 1996, sottoscrizione da parte dell’agente in data	
	29.02.2019, vistato per regolarità finanziaria e contabile nonché	
	2	

	parificato in data 10.05.2019), nel merito – richiamata la discipli-	
	plina della gestione contabile dei beni c.d. durevoli e di cui al	
	regolamento approvato con determina del direttore generale n.	
	255 del 23.09.2016 e dato atto della eguale consistenza dei beni	
	iniziale e finale nell’esercizio considerato (n. 31 quantità di beni	
	elencati) e del loro valore (€ 6.767,89) – tuttavia evidenziava ta-	
	lune riserve in relazione all’inventario (stante l’impossibilità di	
	poter distinguere i beni in relazione alle varie sedi dell’Istituto e,	
	nello specifico, quelli appartenente alla sede di Cosenza), in re-	
	lazione all’omessa firma del responsabile del servizio in calce ai	
	buoni allegati alle fatture di acquisto, nonché la necessità di ac-	
	quisire i documenti di trasporto dei beni in relazione al carico e	
	delle schede descrittive di essi con il numero del loro inventario	
	in relazione allo scarico. Profili di criticità che erano solo par-	
	zialmente superati in sede di supplemento istruttorio e che	
	hanno perciò determinato il magistrato designato a concludere	
	per l’irregolarità della gestione, rimettendo al collegio la valuta-	
	zione di eventuali addebiti alla luce delle risultanze istruttorie.	
	5. Con decreto presidenziale n. 337 del 19.09.2025, regolar-	
	mente notificato all’amministrazione e per essa all’agente, era	
	fissata l’udienza di discussione della causa per il giorno 26 mag-	
	gio 2026.	
	6. Con memoria del 24 maggio 2026, l’agente si è costituito	
	col ministero dell’avv. Giovanni Porco, deducendo di non rive-	
	stire la qualifica di consegnatario, essendo un mero commesso	
	3	

	di magazzino, senza alcun potere gestorio, decisorio o di conser-	
	vazione dei beni a lui ascrivibile. Ha altresì dedotto che la firma	
	apposta sul conto non avrebbe alcun valore giuridico, in quanto	
	si tratta di una firma autografa sostituita a mezzo stampa ex	
	art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993 dell'agente contabile e	
	del responsabile dell'UO amministrazione e finanza, che integra	
	una modalità di firma utile per stampare massivamente un do-	
	cumento per inviarlo a terzi, ma che non è un atto amministra-	
	tivo in senso stretto. Nel merito, ha concluso in ogni caso per la	
	regolarità della gestione e il discarico, in quanto il conto è stato	
	compilato in aderenza alle disposizioni rese dall'Azienda utiliz-	
	zando la modulistica a suo tempo prevista senza alcuna respon-	
	sabilità in merito agli agenti contabili.	
	7. All'udienza del 26 maggio 2026, nessuno presente per	
	l'agente né per l'amministrazione, il pubblico ministero ha fatto	
	proprie le conclusioni del magistrato istruttore. All'esito la causa	
	è stata trattenuta in decisione.	
	8. Merita anzitutto essere considerato che il conto giudiziale	
	de quo risulta firmato dal sig. Giovanni Salerno che, pertanto,	
	indipendentemente da un atto di nomina formale, per il solo	
	fatto di avere sottoscritto il conto, assume la responsabilità della	
	gestione.	
	9. Venendo al merito, il conto deve essere dichiarato irrego-	
	lare senza ammanco.	
	Il collegio reputa infatti che le riserve assunte dal magistrato	
	4	

	designato in sede istruttoria siano superabili alla luce della documentazione in atti.	
	In sostanza il magistrato designato ha avanzato talune riserve formale in merito alla circostanza che, al fine di verificare la conformità delle risultanze del conto reso (quanto a quantità e valore dei beni) è necessario 1) assumere elementi oggettivi che consentano di identificare i beni facenti parte dell'inventario dei beni mobili della sede di Cosenza, 2) avere copia dei documenti di trasporto dei beni redatti secondo il modello n. 1 di cui all'art. 12 del regolamento approvato con determina n. 255 del 23.09.2016, con la firma apposta dal consegnatario, oltre 3) avere copia delle schede contenute nelle varie stante degli uffici e/o laboratori ove i beni sono stati allocati e redatte secondo il modello n. 2 di cui all'art. 13 del regolamento medesimo.	
	È documentato in atti che l'istituto – tramite deposita DAeD del 16.07.2025 n. 95791 - abbia dato un riscontro parziale adducendo, quanto al punto 1) che non è possibile estrapolare <ora per allora> il libro cespiti in quanto dal 13.12.2022 è stato dismesso il sistema contabile Navision, in uso nell'esercizio finanziario 2018, in favore del nuovo sistema Areas; quanto ai punti 2) e 3) che, nei primi anni di applicazione del regolamento del 2016, la modulistica ivi prevista e richiamata dal magistrato istruttore non poteva essere utilizzata, dovendo attendere il completamento dell'inventario aziendale.	
	Su tali aspetti, in particolare, sulla necessità di conformità	
	5	

	legale del carico e dello scarico secondo il modello regolamentare	
	previsto, il magistrato designato ha rimesso al collegio la valu-	
	tazione di eventuali addebiti a carico dell'agente.	
	Orbene, non vi possono essere dubbi sul fatto che il conto, così	
	come rappresentato, violi in parte i principi di trasparenza e cer-	
	tezza delle scritture contabili in quanto non consente di riscon-	
	trare <analiticamente> la corrispondenza tra quanto rappresen-	
	tato sul conto e quanto risultante dai documenti di trasporto e	
	consegna dei beni.	
	Tuttavia, tale irregolarità non è atta a tradursi in un ammanco	
	a carico del consegnatario, sia sotto il profilo oggettivo che sog-	
	gettivo.	
	Quanto all'aspetto oggettivo, in realtà, l'istruttoria evidenzia la	
	corrispondenza, sia pure non analitica, tra i 31 beni elencati e	
	descritti singolarmente, così come riportati sul conto, e il loro	
	inserimento nell'inventario per caratteristica e tipologia con de-	
	scrizione del bene, costo d'acquisto e codice identificativo.	
	Quanto all'aspetto soggettivo, merita essere anzitutto ricordato	
	che, per costante giurisprudenza (cfr., Corte conti, Sez. Cala-	
	bria, n. 23/2023; ibidem, n. 55/25; ibidem, n. 83/26), la re-	
	sponsabilità contabile, al pari della responsabilità amministra-	
	tiva, partecipa dei caratteri della colpevolezza e dell'imputabilità	
	soggettiva, rifuggendo ogni parametro di addebito oggettivo. Ciò	
	che la caratterizza è, sotto il versante processuale, l'essere una	
	responsabilità per colpa a prova invertita, nel senso che, anche	
	6	

	in ossequio al principio di vicinanza delle fonti di prova, è il con-	
	tabile che è tenuto a dimostrare la regolarità della gestione, con	
	il limite del fatto a lui non imputabile.	
	Orbene, nella fattispecie di giudizio, pare evidente al collegio che	
	quanto ai cespiti dell'inventario, non sia certamente addebita-	
	bile al sig. Salerno l'impossibilità, attestata dall'amministra-	
	zione, di estrarre <ora per allora> i dati informatici dell'esercizio	
	di riferimento. Parimenti quanto alla mancata adozione dei mo-	
	delli previsto nel regolamento del 2016 che, per stessa ammis-	
	sione dell'istituto, nel 2017 non erano ancora a disposizione	
	dell'agente.	
	In conclusione, condividendo l'evidenziata irregolarità della ge-	
	stione, non è possibile imputare alcun ammanco all'agente.	
	10. Non si dà luogo a pronuncia sulle spese.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al	
	n. 23104 del registro di Segreteria, dichiara irregolare il conto	
	giudiziale n. 39346, senza ammanco.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 mag-	
	gio 2026.	
	Il relatore	Il Presidente
	Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Domenico Guzzi
	7	

[illegible]